

CONVENZIONE QUADRO TRA CRS4 E UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI CAGLIARI

CRS4 – Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna S.r.L. Uninomiale – Società a Socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, con sede legale in Pula, Località Piscina Manna – Edificio 1; rappresentata dal Prof. Giacomo Cao, Amministratore Unico (d'ora innanzi denominata "CRS4")

e

UICCA - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus APS, Sezione Territoriale di Cagliari, Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato con sede legale in Cagliari Via del Platano, 27; rappresentata dalla Dott.ssa Maria Basciu in qualità di Presidente pro-tempore (d'ora innanzi denominata "UICCA")

di seguito identificate collettivamente come le "Parti".

Premesso che:

- UICCA esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei disabili visivi. Promuove ogni iniziativa atta a favorire la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi e degli ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'inclusione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi a tutela della non discriminazione sulla base della disabilità. Essa opera anche attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, in vari settori di attività: istruzione, lavoro e formazione culturale e professionale, prevenzione della cecità, tecnologia assistiva, sport e tempo libero.
- CRS4 ha come compito istituzionale la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, con l'obiettivo di aiutare la Sardegna a dar vita e far crescere un tessuto di imprese hi-tech essenziali per il suo sviluppo economico e culturale. La mission del Centro è studiare, sviluppare e applicare soluzioni innovative attraverso un approccio multidisciplinare, avvalendosi di competenze e conoscenze altamente specializzate, anche stipulando accordi con il mondo imprenditoriale per sviluppare prodotti, processi e servizi ad alto contenuto tecnologico che rispondono alle esigenze del mercato e della collettività;
- le Parti riconoscono la loro complementarietà;
- le Parti intendono dar vita ad una collaborazione incentrata sulla realizzazione e sullo sviluppo di attività e progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale;
- con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono definire le modalità di cooperazione utili ad assicurare il perseguimento dei loro obiettivi.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Finalità della convenzione

Mediante la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione, nel quale le attività di ricerca di CRS4 e UICCA possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori e attività:

- Accessibilità declinata ai settori dei beni culturali, della promozione turistica e in generale dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione su scala regionale.
- Accessibilità tramite interfacce per la fruizione di contenuti testuali e multimediali attraverso il web e i canali digitali per la comunicazione (app per smartphone e tablet);
- Interaction Design per l'accessibilità, lo sviluppo di installazioni interattive per la promozione del patrimonio culturale ed identitario della regione.

Ulteriori ambiti di collaborazione potranno essere individuati previo accordo tra le parti.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

1. Le Parti individueranno i progetti e le attività di collaborazione che potrebbero essere svolti nell'ambito della presente Convenzione.
2. Dopo aver individuato i progetti che potrebbero essere oggetto di collaborazione, le Parti definiranno, con appositi accordi, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente Convenzione, le modalità di svolgimento delle attività relative alla collaborazione scientifica. Tali attività potranno, in particolare, riguardare:
 - a) la collaborazione scientifica nei settori di cui all'art. 1, mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
 - b) attività di consulenza, tecnico - scientifiche e formazione focalizzate su temi che verranno di volta in volta individuati.

In quest'ultimo caso, le parti valuteranno l'opportunità di stipula di specifici accordi che prevedano anche impegni economici, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente.

3. Le Parti potranno definire anche eventuali attività di promozione del loro rapporto e della ricerca scientifica oggetto della presente Convenzione.
4. Le Parti si impegnano, altresì, a destinare, presso le rispettive strutture, spazi di laboratorio e/o ufficio idonei ed attrezzati per l'attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 3.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le spese e gli oneri di qualsiasi natura e a qualsivoglia titolo sostenuti rimarranno a carico di chi li ha sopportati, senza che nessuna abbia nulla da pretendere dall'altra, salvo sia diversamente disposto dagli accordi attuativi stipulati.
6. Resta espressamente inteso che le attività verranno in ogni caso svolte nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione".

Articolo 3

Impegno di reciprocità

1. Le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso delle attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e dei successivi accordi attuativi, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini della presente Convenzione.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, all'osservanza della normativa

vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti di prevenzione e protezione necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi attinenti l'attività delle persone coinvolte nelle attività in oggetto della presente Convenzione.

3. L'accesso e l'utilizzo delle strutture dovrà comunque avvenire in linea con i regolamenti interni adottati da ciascuna Parte e secondo i criteri di diligenza e buona fede.
4. Il Responsabile della Convenzione di ciascuna Parte deve assicurare e garantire che il personale impegnato nelle attività in oggetto sia specializzato ed in grado di utilizzare le strutture, attrezzature e gli strumenti messi a sua disposizione.
5. Le Parti garantiscono la sorveglianza sanitaria del proprio personale.

Articolo 4 Responsabili della convenzione

1. CRS4 indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione l'Amministratore Unico Giacomo Cao
2. UICCA indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione la Presidente Dottoressa Maria Basciu.
3. I Responsabili avranno funzioni di coordinamento, indirizzo e gestione dei diversi progetti e delle attività relative alla Convenzione: sarà inoltre loro compito monitorare regolarmente il lavoro di ricerca oggetto della Convenzione. Le Parti potranno individuare altri referenti, che parteciperanno alle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, con l'obiettivo di monitorare e sviluppare progetti ed attività specificamente individuate.

Articolo 5 Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

1. Tutti i dati, di qualsiasi forma e natura, che siano di proprietà di una delle Parti precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dalla presente Convenzione oppure a seguito di questa, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di quella Parte.
2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, incluso il *know how*, che siano di proprietà, o che siano stati dati in licenza d'uso ad una delle Parti, precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dalla presente Convenzione oppure a seguito di questa, sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha sviluppati e/o ottenuto licenza d'uso.
3. I risultati delle attività che ciascuna delle parti realizzerà in esecuzione della presente Convenzione resteranno di proprietà esclusiva della Parte che li ha realizzati e, pertanto, potranno essere dalla stessa liberamente utilizzati, pubblicizzati e sfruttati economicamente.
4. Eventuali diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nonché i diritti di accesso e sfruttamento relativi ai risultati, anche brevettabili, sviluppati in comune tra le Parti saranno di proprietà congiunta, secondo quote stabilite in base all'apporto fornito, da quantificarsi con apposito accordo contenente la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà. Nel caso in cui non sia possibile misurare i contributi intellettuali, o nel caso di mancato accordo tra le Parti interessate, le quote si presumono uguali.
5. Il CRS4 avrà diritto di pubblicare i risultati stessi nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, fermo restando che le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati, ove brevettabili.
6. Resta espressamente inteso che i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà

intellettuale possono avere larga diffusione.

Articolo 6 **Copertura assicurativa**

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 7 **Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso**

1. La presente Convenzione ha durata di 1 anno, a decorrere dalla data di stipula, e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto.
2. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione con comunicazione mediante posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi. Salvo che le parti convengano diversamente, la cessazione per qualsiasi causa della presente Convenzione o l'eventuale esercizio del diritto di recesso non produrrà effetti su eventuali rapporti attuativi in essere al momento della stessa, che resteranno regolati dai relativi atti.

Articolo 8 **Riservatezza**

1. Le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, dei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività in oggetto e assicurano, inoltre, che gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione. L'obbligo di riservatezza resterà in vigore anche per i tre anni successivi alla cessazione della presente Convenzione, fatti salvi i casi previsti al comma 4 del presente articolo.
2. Resta pertanto espressamente inteso che le informazioni, i dati, i risultati, in qualsiasi forma o supporto siano resi, che le Parti si scambino durante l'esecuzione della presente Convenzione saranno da ritenersi riservati e non divulgabili a terzi per alcun motivo, salvo espresso consenso dell'altra parte.
3. Ai fini del presente articolo, per Informazioni Riservate si intendono:
 - (a) tutte le informazioni - inclusi atti, documenti, notizie, contratti, proposte contrattuali e dati di qualsiasi natura - relative alle Parti, al loro gruppo societario di appartenenza che vengano comunicate ad una Parte, verbalmente o per iscritto, da soci, amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti dell'altra nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione e/o del Progetto, ovvero acquisite da una Parte a seguito di visite presso gli uffici o stabilimenti dell'altra;
 - (b) la corrispondenza, le analisi, le valutazioni, gli elaborati, e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da una delle Parti o dai suoi amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti, che contengano le (o derivino dalle) informazioni di cui al paragrafo (a) precedente;
 - (c) tutte le informazioni tecniche e commerciali ed il know-how forniti da ciascuna di esse (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione della presente convenzione, ivi compresi, solo a titolo esemplificativo, il Progetto, i dati, le formule, i progetti, le strategie, le invenzioni (anche in fase di studio), e quant'altro comunicato in forza dell'esecuzione della presente convenzione o in dipendenza di questa.

4. Non sono comunque qualificabili come Informazioni Riservate le informazioni che:
- a) siano già di pubblico dominio antecedentemente al trasferimento dell'informazione da una Parte all'altra o diventino di pubblico dominio successivamente per cause diverse dall'inadempimento degli impegni di riservatezza di cui al presente articolo;
 - b) diventino di pubblico dominio successivamente al trasferimento dell'informazione da una Parte all'altra per fatto non imputabile al Ricevente;
 - c) siano già note o in possesso del Ricevente prima della comunicazione, come da documentazione in possesso del Ricevente stesso riportante data antecedente alla comunicazione;
 - d) siano legittimamente ottenute da una delle Parti ad opera di una terza che non abbia obblighi di riservatezza;
 - e) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza uso o riferimento alle informazioni riservate del Concedente, come dimostrato da documenti o altre prove evidenti in possesso della Parte Ricevente;
 - f) una Parte debba fornire all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa per obbligo imposto da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle stesse Autorità Giudiziaria o Amministrativa; in tal caso la Parte destinataria dell'obbligo dovrà tempestivamente informare per iscritto l'altra Parte prima della divulgazione in relazione alla tempistica e ed alle relative modalità. Nel caso in cui tale comunicazione preventiva sia oggettivamente impossibile, la comunicazione verrà data immediatamente dopo, al fine di limitare il più possibile la diffusione.
5. Il presente impegno di riservatezza si estende a tutti i dipendenti, ausiliari e/o collaboratori delle Parti e a qualunque altro soggetto dalle stesse incaricato che necessiti di conoscere una o più delle Informazioni Confidenziali per l'esecuzione della presente Convenzione. A tale riguardo, ciascuna Parte garantisce all'altra il rispetto da parte di tali soggetti dell'impegno di riservatezza di cui al presente articolo.
6. Le Parti si impegnano, inoltre, a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi, riconoscendo la piena proprietà ed esclusiva disponibilità della parte che le rilascerà, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, in relazione alla diversa natura dei dati trattati.
2. Resta espressamente inteso che tutti i dati personali di cui le parti verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente convenzione e che, esclusivamente per le medesime finalità, gli stessi potranno essere comunicati a soggetti terzi.

Art. 10

Obbligo di osservanza del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e del Codice Etico

1. UICCA, dichiarando di conoscere e di accettare il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo nonché il Codice Etico del CRS4, predisposti in attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 e s.m.i. e pubblicati sul sito internet www.crs4.it, si obbliga a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti in tali documenti.

2. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e nel Codice Etico, darà la facoltà al CRS4 di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Articolo 11

Rapporti tra le parti e con i terzi

1. La sottoscrizione della presente Convenzione non potrà essere interpretata come creazione di un'agenzia o di una joint venture.
2. Le Parti non sono in alcun modo obbligate alla conclusione di futuri accordi attuativi, che saranno oggetto di specifiche e distinte trattative. Pertanto, fino alla eventuale stipula degli stessi, la trasmissione di informazioni riservate, la partecipazione ad eventuali incontri o qualsiasi trattativa intercorsa non costituiscono in alcun modo un obbligo, in capo alle stesse, di qualsiasi natura, anche pre-contrattuale, di addivenire ad alcuna intesa futura.
3. La sottoscrizione della presente Convenzione non pregiudica nessun accordo, già sottoscritto o che verrà sottoscritto dalle Parti, con soggetti terzi, né istituisce un vincolo di esclusiva tra le stesse. Le parti pertanto convengono espressamente che ciascuna di esse potrà svolgere, per conto proprio o di terzi, attività di ricerca nelle materie oggetto della presente Convenzione, senza ciò comporti alcuna violazione della Convenzione medesima.

Articolo 12

Disposizioni Finali

1. E' espressamente convenuto tra le Parti che i termini e le condizioni della presente Convenzione potranno essere modificati solo previo accordo sottoscritto da entrambe le Parti.
2. La presente Convenzione è stata liberamente negoziata tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
3. Per quanto non previsto nella presente convenzione quadro, le Parti concordemente rinviano alle norme del codice civile in materia, in quanto compatibili.
4. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del DPR 131/1986 e smi. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente.
5. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente al presente contratto, le stesse indicano quale foro esclusivo competente a giudicare il foro di Cagliari.

Cagliari, li 27/01/2022

CRS4

Prof. Giacomo Cao



UICCA

Dott.ssa Maria Basile

